



COMUNE DI PRESSANA

Provincia di Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

A.S. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, quest'ultima con sede a Cologna Veneta in via Rinascimento, da effettuarsi da parte di Ditta specializzata, secondo gli itinerari di cui all'**allegato n. 1** – avente titolo puramente indicativo e non vincolante - e le norme del presente Capitolato e disciplinare di gara. Il servizio, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, può essere esteso agli alunni della scuola secondaria di 2° grado del liceo il cui istituto ha sede nel Comune di Cologna Veneta; quest'ultima fattispecie non comporta variazione chilometrica e la fermata a Cologna Veneta sarà unica e coincidente con la scuola secondaria di 1° grado con la quale coincide anche l'orario del servizio.

L'oggetto comprende anche n. 10 uscite/gite scolastiche, per anno scolastico, percorso andata/ritorno max 70 Km. con percorso Vie Michelin.

I dati indicati nell'allegato n. 1 sono indicativi ma obbligatori per la ditta in quanto l'offerta dovrà essere calcolata in base ad essi. Comprende inoltre il servizio di trasporto per attività didattiche ed educative e gite scolastiche organizzate dalle sezioni comunali della scuola primaria nell'ambito del territorio di questo Comune e dei Comuni limitrofi che si esauriscono nell'arco di una giornata.

Sulla base dei percorsi indicati, la percorrenza media giornaliera è di circa Km **94** pari ad una percorrenza presunta per anno scolastico di Km **19.270**. Si precisa che il conteggio di massima del chilometraggio è stato effettuato sulla base dei percorsi indicati nell'allegato 1, degli orari didattici effettuati dalle Istituzioni scolastiche interessate dal servizio anche in considerazione dei rientri pomeridiani e per i giorni di scuola indicativi e le modalità di svolgimento del servizio previste dal presente capitolato.

Il servizio viene inoltre appaltato nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari specifiche vigenti in materia, con particolare riferimento alle seguenti fonti: D.M. 20 dicembre 1991, n. 448; D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (e successive modifiche e integrazioni); L.R. 14 settembre 1994, n. 46; L.R. 30 ottobre 1998, n. 25; D.M. 18 aprile 1977, D.M. 13 giugno 1985, D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 e successivo regolamento di attuazione n.161 del 28.04.2005. La ditta appaltatrice è tenuta, infine, ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Art. 2

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata per l'anno scolastico 2017/18 – 2018/19 e 2019/20 con scadenza 30.06.2020. Decorso il suddetto termine il contratto si intende risolto senza bisogno di formalità alcuna.

La durata annuale del servizio è compresa tra i mesi di Settembre e di Giugno per circa 205 giorni effettivi di scuola per le scuole primaria e secondaria di 1° grado.

Il giorno di inizio/fine servizio ed il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di dall'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio stesso.

La Ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio a decorrere da tale data e proseguirlo per tutto il periodo richiesto.

I giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico annualmente stabilito dalle competenti Autorità e quelli eventualmente disposti dalle Istituzioni Scolastiche non saranno soggetti a pagamento.

Art. 3

Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta previsto per la fornitura del presente appalto risulta essere di **€uro 1,95** (unovirgolanovantacinque) – esclusa IVA al 10% - per ogni chilometro; ciò determina un importo massimo di € 112.729,50 + IVA (centododicimilasettecentoventinovevirgolacinquanta), calcolato secondo i percorsi di cui al precedente art. 1.

L'appalto sarà affidato con procedura ristretta previo avviso per manifestazione di interesse e il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo.

I prezzi indicati in offerta sono onnicomprensivi di ogni spesa per rendere il servizio a regola d'arte, I.V.A. esclusa.

I prezzi contrattuali si intenderanno fissi ed invariabili nel primo anno di esecuzione del contratto.

Si evidenzia che non è stato predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo modalità di strutturazione del servizio e conseguentemente non è stato quantificato nessun costo specifico per la sicurezza inerenti ai rischi interferenziali e che pertanto è pari a 0 (zero).

Art. 4

Carattere del servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico", ai sensi art. 1 legge n. 146 del 12/06/90 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", e come tale per nessun motivo deve essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente Capitolato. In caso di gravi inadempienze da parte della ditta appaltatrice si procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento del deposito cauzionale.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'ente appaltante con la massima urgenza.

La Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero. Nello svolgimento del servizio, pertanto, l'impresa è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nella Legge Regionale Veneto 2 aprile 1985 n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati e precisamente tra quelli atipici, regolati dalle norme vigenti di cui alla Legge Regionale Veneto 14 settembre 1994 n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici" e disciplinati dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e di cui al D.M. Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali". In ogni caso la Ditta nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato

avrà l'obbligo di uniformarsi, a tutte le leggi e regolamenti che attengono all'attività oggetto del presente appalto anche successive all'aggiudicazione o che intervengono durante il rapporto contrattuale. La ditta dovrà attenersi alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

Art. 5

Modalità di esecuzione

1. Il servizio è svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
2. La Ditta Appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.
3. La Ditta Appaltatrice per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
4. Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario stabilito dalle Autorità Scolastiche, salvo diversa disposizione intercorsa nel periodo di vigenza dell'appalto. Il servizio si articola sul percorso di cui all'**allegato 1**, e prevede mediamente 2 giri giornalieri. Il percorso, in vigenza dell'appalto, può essere comunque riformulato restando fisso il tipo di utenza. Per la corretta effettuazione del servizio la ditta deve mettere a disposizione due autobus da n. 48 posti, oltre conducente.
5. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato:
 - regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dalle Competenti Autorità per ciascun anno scolastico;
 - secondo gli orari di inizio e termine delle attività scolastiche dei singoli plessi e nel rispetto di tali orari.
6. La Ditta Appaltatrice è tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee" "nell'ambito della scuola", ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard "di inizio e fine lezioni" tranne nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, e comunque secondo le disposizioni del competente ufficio comunale.
7. La Ditta Appaltatrice garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte dell'ente appaltante o della Scuola interessata.
8. Il competente Ufficio Comunale comunica alla Ditta Appaltatrice:
 - la data di inizio effettivo del servizio per ciascun anno scolastico;
 - gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, il loro calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno non appena ne venga a conoscenza;
 - i nominativi degli utenti che hanno richiesto il servizio;
 - le eventuali percorrenze differenti dagli itinerari definiti e le variazioni al piano di trasporto;
9. Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione alla Ditta Appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo.
10. Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni; analogamente il mezzo che raccoglie gli alunni all'uscita dalla scuola deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni.
11. L'Ufficio Comunale, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, comunicherà gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le scuole interessate, le località, gli orari, le fermate e i punti di raccolta degli utenti.

12. La Ditta Appaltatrice fornisce all'ente appaltante la necessaria collaborazione nella redazione del piano di trasporto di cui al precedente comma, affinché questo recepisca le concrete problematiche presenti su ogni linea. A tal proposito, su richiesta dell'ente appaltante, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare prima dell'inizio dell'anno scolastico una prova dei percorsi definiti, per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta.

13. La Ditta Appaltatrice conforma il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.

14. Non sono ammesse percorrenze differenti dagli itinerari definiti dall'ente appaltante, se non a seguito di comunicazione da parte dello stesso.

15. Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

16. Gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti il piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.

17. Gli itinerari, le fermate e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o altre condizioni similari; in tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.

18. La Ditta Appaltatrice, in particolare, è tenuta a comunicare all'Ufficio Comunale:

- ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore come previsto all'art. 4, comma 2 del presente Capitolato;
- eventuali variazioni di cui ai precedenti commi 16 e 17;
- il nominativo degli utenti privi di titolo attestante l'iscrizione al servizio, per il tramite degli autisti.

19. E' altresì possibile il trasporto scolastico dei bambini diversamente abili che non necessitino di mezzi di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito l'accesso dell'accompagnatore al mezzo di trasporto.

20. La Ditta Appaltatrice è inoltre tenuta ad effettuare, se richiesto dall'ente appaltante, il trasporto scolastico di alunni residenti nel territorio di altri Comuni iscritti alle scuole del Comune, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

21. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine l'Ufficio Istruzione, sulla base delle iscrizioni ricevute, fornisce alla Ditta gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica, nel corso dello stesso anno scolastico, le eventuali variazioni.

22. Gli alunni trasportati devono essere solo quelli effettivamente iscritti o quelli per i quali sussiste l'autorizzazione comunale; soltanto nel mese di settembre di ciascun anno scolastico saranno ammessi utenti privi di titolo attestante l'iscrizione: di tale situazione è data immediata comunicazione al Servizio comunale competente da parte degli autisti.

23. La Ditta Appaltatrice è tenuta a prelevare e riconsegnare gli utenti alle fermate stabilite, che essa è tenuta a conoscere.

24. L'ente appaltante non riconosce all'appaltatore rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto. Il punto di Partenza viene considerato la sede Municipale.

25. Dovrà essere utilizzato lo stesso personale conducente per tutto l'anno scolastico, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni ecc.).

26. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare variazioni ai percorsi, in aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% sul totale del chilometraggio presunto, ciò non comportando necessità di adeguamento contrattuale.

27. In sede di gara la ditta aggiudicataria dovrà dichiarare la propria disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, a fornire alle medesime condizioni contrattuali del presente appalto e senza ulteriori oneri, mezzi di trasporto aggiuntivi con idoneo personale conducente nel caso in cui un aumento del numero degli alunni da trasportare richiedesse la necessità di aumentare i mezzi a disposizione o istituire nuove linee di percorrenza.

Art. 6

Automezzi

1. Gli automezzi utilizzati dalla Ditta Appaltatrice per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato devono essere rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla circolare n. 23 dell'11/03/1997 del Ministero Trasporti e Navigazione ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico; in particolare detti mezzi devono:

- avere una capienza minima di 48 posti oltre conducente e data immatricolazione non anteriore a 30/06/2007;
- essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
- avere sulla fiancata la dicitura "Scuolabus";
- essere in possesso dei requisiti di sicurezza e delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche;
- essere dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro;

2. Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi sono utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di:

- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
- non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.

4. La Ditta Appaltatrice fornisce al Comune:

- l'indicazione del mezzo da adibire al servizio di trasporto scolastico, comprensivo della capienza con allegata la copia della carta di circolazione per il rilascio delle licenze speciali; ciò dovrà avvenire prima dell'attivazione del servizio;
- la copia della carta di circolazione del mezzo che effettuerà il servizio dalla quale risulti l'immatricolazione di cui al comma precedente;
- l'aggiornamento della suddetta documentazione, qualora subentrino variazioni dovute alle circostanze previste ai successivi commi 7 e 8.

5. La Ditta Appaltatrice, su indicazione del Servizio comunale competente, impiega automezzi con capienza tale da garantire il servizio secondo quanto indicato negli itinerari aggiornati in relazione agli utenti ed al percorso e con le caratteristiche di cui al precedente comma 1.

6. La Ditta Appaltatrice, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei al numero di ragazzi da trasportare, alle caratteristiche degli itinerari ed alle condizioni atmosferiche, garantisce la disponibilità di automezzi, funzionanti e comunque idonei, da utilizzare:

- a- in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico, incidente o altro;
- b- in sostituzione o ad integrazione di quelli in uso in caso di richiesta di aumento del servizio o di variazione di tipologia;
- c- per le gite ed attività scolastiche di cui alla valutazione qualitativa;

7. La Ditta Appaltatrice non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

8. Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare il mezzo autorizzato (es. per guasto improvviso, incidente o altro) la Ditta Appaltatrice ne dà immediata comunicazione al Comune, via fax; in tal caso è tenuta ad assicurare una tempestiva sostituzione dei mezzi al fine di garantire lo svolgimento del servizio, impiegando idonei mezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati.

9. I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi in un locale idoneo per la rimessa e la cura dei mezzi utilizzati per il servizio.

10. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

Art 7 Comunicazioni

1. La Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

2. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a comunicare all'ente appaltante i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti.

3. Onde agevolare l'esecuzione dell'affidamento e favorire i diretti rapporti fra la Ditta Appaltatrice ed il Comune, la Ditta individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. Detto responsabile dovrà poter essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio. Il nominativo ed il numero telefonico dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio. La ditta dovrà inoltre comunicare un indirizzo mail e un numero di fax ove fare le comunicazioni inerenti il servizio.

Art. 8 Personale

1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

2. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- certificato di abilitazione professionale (CAP);
- carta di qualifica CQC;

3. L'Appaltatore, almeno sette giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e, successivamente, dell'avvio di ogni anno scolastico, si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del Certificato di abilitazione professionale (CAP) ai sensi del D.Lgs. n.285/92, come successivamente integrato e modificato. La Ditta si

impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

4. Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della Ditta che gestisce il servizio;

- dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla Ditta Appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la Ditta, il Comune o viceversa.

5. Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di effettuare variazioni al servizio (variazioni d'orario, di ubicazione delle fermate, inserimenti di nuovi alunni nel percorso definito e/o altro); per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, occorre indirizzare gli stessi all'Ufficio comunale.

6. Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza.

7. Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

8. Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.

9. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.

10. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non certificati nella fattispecie penale, l'Amministrazione procede ad nutum alla risoluzione del contratto.

11. La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante.

12. La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

13. La Ditta Appaltatrice è responsabile dell'osservanza delle norme suddette.

14. La Ditta Appaltatrice è obbligata ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto.

15. La Ditta appaltatrice dovrà:

- elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni; il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente. Il documento deve inoltre contenere i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso;

- sulla base del documento di valutazione dei rischi di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e provvedere alla formazione del personale all'uso di tali dispositivi;
- formare ed informare il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni per lavoratori e preposti.
- formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (DM 388/2003) e prevenzione incendi, fornendo al Comune la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

Art. 9

Norme di comportamento

1. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi osservano le seguenti prescrizioni:
 - rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
 - tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
 - non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
 - non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
 - non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
 - assicurarsi che, alle rispettive fermate, i bambini vengano presi in custodia da familiari e/o persone responsabili e conosciute. In caso contrario avrà cura di mettere in atto gli opportuni accorgimenti per salvaguardare la sicurezza e la tutela del minore;
 - non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
 - consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
 - adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione all'Amministrazione Comunale;
 - regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità;
 - rispettare le fermate stabilite dal piano di trasporto alunni;
 - effettuare su ogni automezzo, un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e/o autorizzati e comunicati dal Comune alla Ditta Appaltatrice;
 - segnalare al Servizio Comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune.

Art. 10

Controlli

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di

accertare inoltre l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi.

2. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre nei confronti del personale dipendente dalla stessa i provvedimenti di cui all'art. 8, c. 9, del presente Capitolato.

3. La Ditta Appaltatrice fornisce, se richiesto dal Comune, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto scolastico, debitamente compilati, al fine di consentire l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica nell'ambito del presente appalto.

4. E' facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

5. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

PARTE SECONDA – PROCEDURE AFFIDAMENTO

Art. 11

Condizioni ammissibilità alla gara

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

1) le cause di esclusione di cui all'art. dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;

- Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. Alle procedure di affidamento del presente appalto sono ammessi i soggetti previsti dagli artt. 34, 36 e 37 del D. Lgs n. 263/2006. Saranno ammessi i soggetti partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:

1 - Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;

b) (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative iscrizione;

c) attestazione di idoneità professionale di cui all'art.7 del D.lgs n.395/2000 e D.M. n.161 del 28/4/2005 (già D.M. 20/12/1991 n.448) e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (**2014 - 2015 - 2016**), per un importo non inferiore a quello posto a base d'asta;

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (**2014 - 2015 - 2016**), per un importo non inferiore a quello posto a base d'asta;

c) idonee referenze di almeno un Istituto bancario, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara, dalla quale risulti che l'Impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale e il fatturato minimo specifico sono richiesti al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

1.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)

a) aver gestito nel biennio settembre 2014 - giugno 2016 almeno tre contratti di gestione del servizio di trasporto scolastico, ciascuno di durata continuativa non inferiore a due anni scolastici, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, da comprovare con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti l'elenco dei servizi resi, suddivisi per anno scolastico, l'indicazione delle Pubbliche Amministrazioni per cui sono stati resi, l'importo netto fatturato per ogni servizio e lo svolgimento degli stessi senza contenzioso e/o laddove in possesso, con certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle competenti stazioni appaltanti;

b) dimostrazione circa la proprietà o in locazione con facoltà di acquisto (leasing) di un numero di autobus non inferiore a quello previsto dal capitolato prestazionale, conformi e di adeguate caratteristiche come capienza e dimensioni all'espletamento del servizio a regola d'arte e agli standard minimi previsto nell'art. 6 del capitolato speciale d'appalto.

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

1.4 Per il requisito di cui al precedente art. 1.1 lett. a), b), e c), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione di cui al precedente art. 1.1 lett. a), b), e c).

1.5 Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente al precedente punto 1.2 lett. a) e lett b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

In caso di concorrenti plurisoggettivi, il requisito di cui al precedente punto 1.2 lett. c) deve essere prodotto da tutte le ditte componenti.

1.6 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 1.3. lett. a) e il requisito di cui al precedente punto 1.3. lett. b) devono essere posseduti dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. I suddetti requisiti non sono frazionabili.

Art. 12

Procedura e svolgimento gara

Le procedure di affidamento dell'appalto e l'aggiudicazione si svolgeranno secondo le modalità e le fasi previste dall'art. 95 c. 2 del D. Lgs 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di seguito indicati; a ciascuna offerta può essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:

- a) prezzo: max punti 65**
- b) caratteristiche qualitative: max punti 35**

Per la determinazione del punteggio per offerta economica e del punteggio di qualità si rinvia rispettivamente agli articoli 13 e 14 del capitolato speciale.

Sarà ritenuta offerta più vantaggiosa quella che otterrà il punteggio più alto dalla somma del punteggio di qualità con quello economico (prezzo).

E' inteso che:

- L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
- All'Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti.
- Tutte le operazioni di gara sono demandate ad una commissione presieduta dalla centrale unica di committenza nominata dal medesimo.
- La verifica delle offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016. La ditta, la cui offerta è oggetto di verifica, deve presentare al Comune le precisazioni entro cinque giorni dalla richiesta, pena l'esclusione. La richiesta e le precisazioni possono essere inviate anche via telefax.
- La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n°955.
- In caso di offerte uguali verrà prescelto il concorrente che offrirà il migliore costo/Km.; ove, nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all'invito della commissione di formulare un'offerta economica migliorativa, si procederà in caso di ulteriore parità al sorteggio a norma dell'art.77, secondo comma, del r.d.23.05.1924 n°827.
- Non è ammessa la presentazione di offerte parziali e/o condizionate.
- Non sono ammesse le offerte in aumento.
- Non si darà luogo alla apertura del plico contenente la documentazione e l'offerta che risulti pervenuto oltre il termine indicato nel bando di gara.
- Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nell'apposito plico interno sigillato sui lembi di chiusura.

La gara sarà esperita nel giorno e nell'ora indicati al punto "modalità di svolgimento della gara" del disciplinare di gara.

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica valutando in prima istanza:

- 1) il rispetto dei termini fissati per la presentazione di tutta la documentazione di gara;

- 2) l'integrità dei plichi e la loro rispondenza a quanto previsto dal presente capitolato d'oneri;
 3) la presenza e la regolarità della documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.
 Dopo aver verificato la regolarità del plico e delle buste, verrà data lettura delle imprese per le quali si procederà alla valutazione dell'offerta.
 Di seguito, la medesima commissione di gara, in veste tecnica ed in seduta riservata procederà all'apertura della busta "B" (parametro qualitativo-documentazione tecnica) di ogni concorrente per esaminare la documentazione ivi inserita e per attribuire i punteggi secondo i criteri specificati.
 Successivamente in seduta pubblica la commissione procederà nel modo seguente:
 1) darà lettura dei punteggi attribuiti;
 2) aprirà l'offerta economica di cui al busta plico "C" e procederà all'attribuzione automatica del punteggio corrispondente all'offerta;
 3) darà lettura della graduatoria dei concorrenti sulla base del punteggio complessivo conseguito da ognuno.

Art. 13

Determinazione punteggio offerta economica

Per quanto riguarda la valutazione della componente economica dell'offerta il prezzo per chilometro come definito dall'art. 3, comma 1, del presente capitolato, posto a base d'asta è pari a **€ 1,95** (unovirgolanovantacinque) - IVA esclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale prezzo posto a base d'asta.

All'offerta che presenterà il corrispettivo complessivo più basso verranno assegnati 65 punti.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio ditta X} = \frac{\text{Corrispettivo complessivo migliore offerente} \times 65}{\text{corrispettivo complessivo ditta X}}$$

Art 14

Determinazione punteggio qualità

Sarà compito della commissione di cui all'art. 12 attribuire il punteggio "di qualità" fino ad un massimo di punti 35 in base ai parametri sotto indicati.

La Commissione potrà avvalersi per una migliore valutazione del parametro qualitativo della consulenza di specialisti del settore.

Il punteggio a disposizione è attribuito dalla Commissione per il parco mezzi in possesso del concorrente in proprietà o in leasing, immatricolati dopo il 2008, in relazione all'aggiornamento tecnologico (anche riferito alla categoria euro dei mezzi come risultante dalla carta di circolazione), alla completezza e varietà dei mezzi che verranno utilizzati nel servizio in possesso alla data del bando.

criteri di valutazione		punteggio parziale	punteggio max attribuibile
1	Disponibilità di una sede come rimessa/deposito (allegare percorso ricavato dal sito via Michelin)		4
1.01	ubicata ad una distanza fino a 5 Km	4	
1.02	ubicata ad una distanza da Km 5 a Km. 10	2	
1.03	ubicata ad una distanza da Km 10 a Km. 20	1	
1.04	ubicata ad una distanza superiore a Km. 20oltre	0	

2	Classe euro degli automezzi dei quali il concorrente dispone ai fini dell'espletamento del servizio (dovranno essere indicati marca, categoria, destinazione ed uso, carrozzeria, data di 1^ immatricolazione) – vengono valutati massimo 3 mezzi-		9
2.01	per ogni automezzo euro-5 impiegato nel servizio in oggetto	3	
2.02	per ogni mezzo euro-4 impiegato nel servizio in oggetto	2	
2.03	per ogni mezzo impiegato nel servizio in oggetto e inferiore a euro-4	0	
3	Data di immatricolazione dei mezzi che il concorrente dispone ai fini dell'espletamento del servizio in oggetto – vengono valutati massimo 2 mezzi		5
3.01	se immatricolati anni 2015-2016	2,5	
3.02	se immatricolati anni 2012-2013-2014	2	
3.03	se immatricolati anni 2010-2011	1	
4	Numero di automezzi nella disponibilità (proprietà e/o possesso a qualsiasi titolo) aventi le caratteristiche necessarie per l'espletamento del servizio, che vengono destinati alla sostituzione dei mezzi ordinariamente impiegati in caso di riparazione/manutenzione di quest'ultimi		3
4.01	disponibilità di 2 automezzi	3	
4.02	disponibilità di 1 automezzo	1,5	
5	Esperienza professionale nell'ambito del trasporto scolastico degli autisti adibiti al servizio in oggetto (elenco vincolante due addetti)		5
5.01	per ogni autista dipendente con oltre 6 anni di esperienza	2,5	
5.02	per ogni autista dipendente da 3 a 6 anni di esperienza servizio trasporto scolastico	1,5	
5.03	per ogni autista dipendente meno di 3 anni di esperienza servizio trasporto scolastico	0	
6	Offerta di servizio aggiuntivo (per ogni anno scolastico) disponibilità ad effettuare gite (oltre le 10 già comprese nell'appalto), percorso andata/ritorno max 70 Km. con percorso Vie Michelin		9
6.01	da n. 11 fino a n. 15	3	
6.02	da n. 16 fino a n. 21	6	
6.03	da n. 22 fino a n. 26	8	
6.04	Oltre n. 26	9	

Il concorrente deve allegare:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare o legale rappresentante attestante l'autenticità delle copie delle carte di circolazione prodotte per gli automezzi oggetto della valutazione tecnica qualitativa;
- Fotocopia carta identità

Verranno escluse dalla gara le offerte tecniche che non totalizzano almeno 19 (diciannove) punti.

Art. 15 **Modalità di presentazione dell'offerta**

Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare.

Art. 16 **Verifiche**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

Ai concorrenti primo e secondo classificato potrà essere chiesto di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati e di cui all'art. 11 del presente capitolato mediante la richiesta di produrre le relativa documentazione tra la quale quella sotto elencata:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente l'indicazione che l'impresa non risulta in stato di fallimento, concordato o preventivo, o di amministrazione controllata e che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31.05.1965, n° 575 e successive modificazioni;
- b) estratti dei bilanci;
- c) certificati di regolare esecuzione di servizi analoghi presentati negli ultimi tre anni;

Nel contempo la stazione appaltante acquisirà d'ufficio quanto previsto dalla normativa.

Qualora dalle verifiche effettuate risultasse che l'impresa prima e seconda classificata non possiedono anche uno soltanto dei requisiti previsti, la stazione appaltante escluderà la Ditta dalla gara, procederà all'incameramento della cauzione ed alla segnalazione del fatto all'autorità Giudiziaria per provvedimenti di competenza.

PARTE TERZA – CONTRATTO E VICENDE DELL'APALTO

Art. 17 **Corrispettivo dell'appalto**

Ai fini della stipulazione del contratto, il corrispettivo dell'appalto, in ragione della durata del medesimo e del numero dei chilometri percorsi, sarà quello relativo all'offerta prodotta dalla ditta che risulterà vincitrice.

Con il corrispettivo di cui sopra è compreso ogni onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Resta facoltà del Comune di aumentare o diminuire, secondo le esigenze contingenti, i servizi richiesti. Qualora il Comune ritenesse di richiedere altri servizi non previsti dal presente Capitolato, ma comunque direttamente collegati con lo svolgimento delle attività di trasporto del presente appalto, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad espletarli alle stesse condizioni del contratto in essere fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo fissato.

Il pagamento avverrà con liquidazione mensile su presentazione di regolare fattura entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa (ogni fattura dovrà contenere il numero di chilometri effettuati nel mese e il riferimento ai giorni), salvo che sussistano irregolarità o errori della fattura e si debba conseguentemente procedere a contestazioni. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena saranno rimossi i motivi della contestazione.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penali applicate per inadempienza a carico della Ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Solo all'inizio del secondo anno di esecuzione, detto corrispettivo potrà essere soggetto a revisione, previa verifica degli Indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo dell'ultimo anno riferito al mese di luglio e in presenza di una variazione in aumento superiore al 2%. L'adeguamento del costo al Km. sarà fatto per la parte che eccede il 2% secondo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 del D. Lgs n. 50/2016.

L'eventuale richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata al Comune per iscritto e allegando la documentazione dimostrativa, prima del 31 agosto per valere dall'anno scolastico successivo. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

Art. 18

Obblighi e oneri a carico dell'appaltatore

Costituiscono oneri a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese, i costi e gli oneri diretti e indiretti, inerenti e conseguenti, connessi e presupposti all'esecuzione ed all'espletamento del servizio oggetto di appalto (e di cui al presente capitolato speciale d'appalto) sono in ogni caso ad esclusivo carico della Ditta e quindi compresi nel prezzo/corrispettivo dell'appalto.

L'aggiudicatario assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e/o tassa esclusa l'IVA relativa al servizio appaltato, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario si obbliga a presentare:

- copia attestato idoneità professionale ai sensi art. 9 del D. Lgs 395/2000;
- copia autorizzazione di esercizio;
- copia libretti circolazione degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio;
- copia polizze RCA per ogni automezzo utilizzato;
- copia polizza RCT;
- dichiarazione conformità dei mezzi alla normativa vigente in materia di trasporto scolastico;
- copia patenti di guida e dei certificati abilitazione professionale dei conducenti adibiti impiegati nell'espletamento del servizio;
- dichiarazione che i conducenti sono legati all'appaltatore da un rapporto di lavoro regolato da apposito contratto;
- dichiarazione contenente l'indicazione dell'indirizzo, n. telefono, fax, mail della sede operativa e del nominativo, indirizzo mail e telefono di un responsabile referente del servizio che dovrà essere sempre telefonicamente raggiungibile dalle ore 7.00 alle ore 16.00, durante i giorni di normale attività scolastica.

La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;

Art. 19

Obblighi assicurativi e responsabilità

1. E' a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

2. Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

3. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose) corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti del Comune di Pressana, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per danni alle persone e che preveda che l'Istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

4. Per il veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto) corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti del Comune di Pressana, con massimali di €. 10.000.000,00 e comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati di €. 100.000,00 sia per causa di morte che di invalidità permanente.

5. La Ditta Appaltatrice, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dovrà fornire alla Comune, gli estremi delle polizze assicurative con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.

6. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

7. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio (sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'ente), responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Art. 20

Cauzione definitiva

A garanzia dell'appalto, la ditta sarà tenuta a costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo del servizio come determinato all'art. 3 del presente

capitolato. Tale deposito dovrà essere costituito entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'appalto con le modalità previste dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere presentata, prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito.

Lo svincolo sarà autorizzato con apposita determinazione del competente responsabile del comune soltanto alla scadenza dell'appalto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali e non appena saranno risolte le eventuali controversie e contestazioni.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata (entro 20 gg.) qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Tale cauzione viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del pagamento delle penali e rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare in caso di diversa assegnazione del contratto già aggiudicato alla ditta, nonché in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempimenti della ditta. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Essa dovrà essere mantenuta integra per tutta la durata dell'appalto.

Art. 21

Stipulazione del contratto

La stipula del contratto deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione di vincita della gara; il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa, dal Responsabile del competente Settore e dal rappresentante delegato alla firma da parte dell'impresa.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione procedendo ad affidare l'appalto all'impresa risultata seconda in graduatoria ed eventualmente anche alle successive con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando la parte residua di quest'ultimo.

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della ditta, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto, nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.

Tutte le spese contrattuali inerenti il contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto all'anticipazione di tutte le spese contrattuali afferenti all'appalto in oggetto mediante versamento presso la Tesoreria comunale dell'importo comunicato dall'Ufficio Segreteria.

Il contratto, nel caso di trasferimento del servizio all'Unione Comuni Adige-Guà, sarà comunque portato a termine alle condizioni già determinate.

Art. 22

Liquidazione e pagamenti

Alla ditta aggiudicataria spetta a compenso degli impegni assunti un corrispettivo sulla base dei chilometri effettivamente effettuati sulla base dell'itinerario determinato ogni anno scolastico e dietro presentazione di regolare fattura fiscale con cadenza mensile. Ogni fattura dovrà contenere il numero di chilometri effettuati nel mese e il riferimento ai giorni.

I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dalla data di arrivo delle fatture al protocollo del Comune. Nel caso che il Comune non potesse, per ragioni non imputabili a volontà dell'Amministrazione appaltante, rispettare detto termine non saranno riconosciuti indennizzi o interessi di qualsiasi natura. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato alla verifica della regolarità contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.

Art. 23

Tracciabilità

La ditta appaltatrice è formalmente obbligata, ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n. 136 (nella versione ora emendata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187) a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto del servizio di trasporto scolastico, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata.

L'appaltatore dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato ed il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, secondo le previsioni recate dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

Parimenti, qualora la ditta abbia notizia, in relazione all'esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla suddetta normativa, procederà all'immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune sottoscrittore del contratto e la Prefettura.

Art. 24

Penalità

L'appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività.

Qualora l'Amministrazione comunale riscontrasse inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto all'appaltatore. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Ove a giudizio dell'Amministrazione comunale le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti, saranno applicate le seguenti penalità:

1. interruzione ingiustificata del servizio complessivo penalità di euro 3.000,00 (euro tremila/00);
2. mancata esecuzione di una corsa giornaliera penalità euro 400,00 (euro quattrocento/00);
3. per disagi o disservizi che possano portare a reclami motivati da parte dell'utenza 100,00 (euro cento/00);
4. gravi ritardi nello svolgimento del servizio penalità di euro 300,00 (euro trecento/00);
5. comportamento scorretto e lesivo della moralità e della personalità degli alunni trasportati da parte dell'autista penalità di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00);
6. uso improprio degli scuolabus adibiti al trasporto scolastico penalità di euro 400,00 (euro quattrocento/00);
7. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza penalità di euro 1.000,00 (euro mille/00);
8. gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada. penalità di euro 800,00 (euro ottocento/00);
9. gravi infrazioni che si dovessero verificare e tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale o situazioni di pericolo, anche potenziale, per i minori affidati euro 500,00 (euro cinquecento/00);
10. utilizzo di automezzi diversi da quelli dichiarati al Comune per l'esecuzione del servizio, non preventivamente autorizzati: per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi 200,00 (euro duecento/00);
11. per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo 400,00 (euro quattrocento/00).

Resta salva la quantificazione dell'eventuale maggior danno da risarcire e l'obbligo di adempiere da parte della ditta nonché la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 25

Revoca, risoluzione e recesso

1. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini delle stipule del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'Ente Appaltante dichiarerà la revoca dell'affidamento e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico della Ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

2. Il Comune ha la facoltà di risolvere ad nutum il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale quando, richiamata preventivamente la Ditta Appaltatrice, per almeno tre volte mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente in irregolarità contestate anche se di natura o fattispecie diversa.

6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la Ditta Appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'ente appaltante.

7. Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa Ditta o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

8. In caso di arbitraria sospensione o abbandono del servizio da parte della Ditta Appaltatrice, il Comune provvederà all'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla Ditta

Appaltatrice la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salva restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

9. Qualora la Ditta Appaltatrice receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'ente appaltante è tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. In tale ipotesi viene inoltre addebitata alla Ditta Aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

10. Costituiscono motivo per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, a norma dell'art. 1373 c.c.:

- la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
- la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- la mancata osservanza della disciplina del subappalto;
- l'inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi.

11. In caso di recesso di cui al precedente comma il Comune si riserva la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta Appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa Ditta o sulla cauzione.

12. In tutti i casi di revoca, risoluzione o recesso previsti dal presente articolo, l'affidamento o la prosecuzione dell'appalto potranno avvenire, a discrezione dell'ente appaltante, in favore della ditta che segue in graduatoria di gara, a scalare.

Senza che per questo la ditta appaltatrice o chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta alla stazione appaltante la piena facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto d'appalto nei sottoelencati casi:

- a) la stazione appaltante decida di svolgere in servizio oggetto del presente capitolato in forma associata con altri Comuni e/o altri Enti, Associazioni, Organismi di diritto pubblico;
- b) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;
- c) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione;
- d) venga sospeso l'esercizio del servizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza e continuità.

Art. 26

Divieto di subappalto

Resta vietato alla ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione de jure del contratto e dell'incameramento della cauzione, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto della fornitura, totale o parziale.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

Art. 27

Controversie

La risoluzione di tutte le controversie che insorgessero tra il Comune di Pressana e l'Appaltatore per l'applicazione del contratto di appalto e che non siano state definite in via bonaria, sarà devoluta all'autorità giudiziaria. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Verona. In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'appaltatore non potrà sospendere, modificare o ritardare il servizio. Viene in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si rinvia alla normativa sia generale e sia speciale vigente regolante la materia ed in particolare alla legislazione in materia di trasporti. Inoltre valgono le disposizioni derivanti da Leggi, Decreti o Regolamenti sia nazionali che regionali che verranno eventualmente emanati nel corso del periodo contrattuale e per le quali nulla potrà essere richiesto per eventuali oneri aggiuntivi.

Art. 29

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento di aggiudicazione vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.

La presentazione dell'offerta da parte della Ditta concorrente implica il consenso al trattamento di dati forniti, compresi eventuali dati sensibili, da parte del Comune nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto divieto all'appaltatore e al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Ditta aggiudicataria del contratto dovrà impegnarsi, in sede di stipula del contratto, a garantire l'adozione delle misure di sicurezza perché sia garantito un adeguato trattamento dei dati di cui verrà in possesso in ragione dell'espletamento del servizio affidato in appalto, dichiarando:

- di essere consapevole che i dati personali che tratterà nell'espletamento dell'appalto affidato sono dati personali e , come tali, soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (D.lg. 30/06/2003 n.196);
- di impegnarsi ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere.

Art. 30

Allegati

Sono allegati al presente Capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti:

- Allegato 1 "percorsi",

**IL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
f.to Vincenzino Brocco**

COMUNE DI PRESSANA
PROVINCIA DI VERONA

ALLEGATO N. 1

AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

PERCORSI

PERCORSI TRASPORTO SCOLASTICO

GIRO ANDATA E RITORNO

Percorso 1

Itinerario: Frazione Caselle e capoluogo: Via Roma, via Giovanni XXIII, via Ferrata, via Damiano Chiesa, via Braggio, si prosegue per **scuola secondaria 1° grado c/o la sede della scuola a Cologna Veneta in via Rinascimento** ritorno per via Roma, IV Novembre, Secolo, Europa (**ingresso scuola primaria**).

Il ritorno inizia con la salita degli alunni scuola primaria (via Europa), si prosegue per la scuola secondaria di I° grado (c/o sede di Cologna Veneta, via Rinascimento) per la salita alunni e si fa il percorso di ritorno da Caselle attraverso la frazione Sabbion di Cologna Veneta

Lunghezza del percorso: Km 45 circa (A/R)

Percorso n. 2

Itinerario: frazione Crosare e capoluogo: Decio Corubolo, via S. Sebastiano via, Oca, via Moraron, via Bertolde, via S. Francesco, via Padana, via Crosare di Sotto, via Crosare di Sopra, via Calmaora, via S. Eugenia, via Roma.; si prosegue il trasporto con discesa degli alunni **scuola secondaria 1° grado c/o la sede della scuola a Cologna Veneta in via Rinascimento** ritorno per via Carbon, IV Novembre, Secolo, Europa (**ingresso scuola primaria**).

Il ritorno inizia con la salita degli alunni scuola primaria (via Europa), si prosegue per la scuola secondaria di I° grado (c/o sede di Cologna Veneta, via Rinascimento) per la salita alunni e si rifà il percorso per il ritorno

Lunghezza del percorso: Km 46 circa (A/R)

Orari scolastici attuali:

ingresso scuola primaria ore 8.00

ingresso scuola secondaria I° grado ore 8.00

uscita ore 12.45

uscita ore 13.00